

va organizzazione delle Comuni, e de' Distretti. Queste esercitano la loro giurisdizione sopra le Comuni comprese nel circondario delle Municipalità attuali: dove poi sono in attività, sotto qualsivoglia denominazione, i Consigli comunali, il Governo dà loro la forma prescritta dalla presente Legge.

173. Queste Municipalità provvisorie sono composte di cinque membri, due tolti fra i sei maggiori estimati, due fra il Corpo degli estimati, ed uno fra gli abitanti del circondario Municipale, salvi i requisiti richiesti agli articoli 37 e 113.

174. Nomina pure per i suddetti circondarj provvisorj un Consiglio comunale composto nel modo prescritto per le Comuni di seconda classe.

175. Finchè non sieno posti in attività i Cancellieri distrettuali, un Segretario nominato dal Governo tiene i registri delle Municipalità, e de' Consigli comunali provvisorj.

176. Una Legge apposita provvede pei Ricevitori Dipartimentali, e Comunali.

177. Cesserà dentro un anno in tutta la Repubblica la coobbligazione de' sei maggiori estimati. Cessa però immediatamente in que' Dipartimenti, nei quali esiste un Ricevitore Dipartimentale.

178. Il Governo dirama le opportune